Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 7 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 40.
Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia . . Pag. 1922

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Determinazione del contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano . . . . . . Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Cessazione dall'incarico di commissario liquidatore della soppressa Confederazione professionisti ed artisti. Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Elevazione al 35 per cento della maggiorazione applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari pel trimestre luglio-settembre 1946 Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Asti in Grazzano Badoglio . . . . . . Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.
Convalida dei provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'interno della sedicente repubblica sociale italiana . . . . Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.
Dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti con i quali fu disposta l'assegnazione di segretari di grado superiore a comuni o provincie sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . . . Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.
Approvazione di una nuova opzione alla tariffa 5-I presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino . . . . Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario. Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari) . . . . Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno) . . . . . . Pag. 1926

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana Pag. 1926

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia ad accettare un legato disposto in suo favore. Pag. 1926

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1926
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1927

Ministero dell'industria e del commercio: 173° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 1928

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 40.
Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1;
Visto il regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la opportunità di provvedere, ai fini di una più intensa attività produttiva e colonizzatrice, allo studio organico delle opere di irrigazione in Sicilia ed alla esecuzione di un primo gruppo di opere di pronta attuazione e di rapido rendimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' affidato all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano il compito di promuovere ed effettuare direttamente le opere di irrigazione e la conseguente trasformazione fondiaria ed agraria dei terreni nei comprensori di bonifica della Sicilia classificati e da classificare pei quali essa risulti conveniente.

A tal fine l'Ente:

a) provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione e propone i programmi di azione e il loro ordine cronologico di svolgimento;

b) redige i piani generali di bonifica dei predetti comprensori ed i progetti esecutivi;

c) provvede alla esecuzione in concessione, con preferenza in confronto dei consorzi dei proprietari e di qualsiasi altro aspirante alla concessione, delle opere di competenza statale.

Esso inoltre:

1) promuove la costituzione, anche d'ufficio, dei consorzi di bonifica;

2) coordina, ove occorra, le attività dei proprietari e dei consorzi;

3) assiste i consorzi ed i proprietari nella esecuzione delle opere e nella attuazione dei piani generali di bonifica;

4) vigila sull'osservanza da parte dei proprietari dei termini stabiliti per l'inizio ed il compimento delle opere di competenza privata, nonchè delle direttive fissate dal piano generale di bonifica, ed in caso di inadempienza promuove l'applicazione dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente è autorizzato a valersi dell'attività degli uffici statali e consortili.

Art. 2.

Le zone della Sicilia estensivamente utilizzate che, mediante l'esecuzione di un piano organico di opere irrigue, siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate fra i comprensori di bonifica ai sensi ed a tutti gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 3.

Per l'adempimento dei compiti specificati nell'articolo 1 del presente decreto, ad eccezione di quelli contemplati alla lettera *c*), è autorizzata la spesa di cento milioni di lire che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di quindici milioni nell'esercizio finanziario 1945-46, di 60 milioni nell'esercizio 1946-47, di 10 milioni in ciascuno degli esercizi 1947-48 e 1948-49 e di 5 milioni in quello 1949-50.

Le predette somme saranno accreditate al Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, il quale, in relazione al fabbisogno, le verserà all'Ente per iniziare, proseguire ed ultimare gli adempimenti demandatigli, in conformità di apposita convenzione da approvarsi dall'Alto Commissario per la Sicilia, sentiti il Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione ed il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Art. 4.

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica a scopo irriguo in Sicilia è autorizzata la spesa di un miliardo e cinquecento milioni di lire.

I limiti degli impegni da assumere in conto della autorizzazione di cui al comma precedente sono stabiliti come segue:

esercizio 1945-46	L.	100 milioni
» 1946-47	»	900 milioni
» 1947-48	»	500 milioni

La parte di detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio immediatamente successivo.

I conseguenti stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Ministro per il tesoro, a misura del bisogno.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO — CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Determinazione del contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, registro n. 8, foglio n. 124, col quale è stato stabilito in L. 0,10 il contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano;

Decreta:

Il contributo, a favore dell'Istituto cotoniero italiano, previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è fissato in L. 0,50 al chilogrammo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

Cessazione dall'incarico di commissario liquidatore della soppressa Confederazione professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1945, con il quale furono nominati commissari liquidatori della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti l'avvocato Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Salvatore Salomone dalla carica di commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone, cessa dall'incarico di commissario liquidatore della Confederazione professionisti ed artisti.

Il Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti rimane pertanto così costituito: dott. Raffaele Ferruzzi e sig. Armando Migliari.

Roma, addì 6 luglio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

Elevazione al 35 per cento della maggiorazione applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari pel trimestre luglio-settembre 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista la lettera n. 9289 in data 9 luglio 1946 dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre aprile-giugno 1946 di 138,5, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

La maggiorazione del trenta per cento applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari durante il trimestre aprile-giugno 1946, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevata al 35 per cento con effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Asti in Grazzano Badoglio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Grazzano Badoglio (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2235)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'interno della sedicente repubblica sociale italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 30 novembre 1943, con il quale il Ministro per l'interno della cosiddetta repubblica sociale italiana dispose che, per la durata della guerra, le attribuzioni ad esso demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, per quanto concerne la disciplina e lo stato economico dei segretari comunali e dei segretari provinciali, nonchè i trasferimenti, le supplenze, le reggenze, i congedi e i collocamenti in aspettativa dei segretari comunali fossero esercitate, per ciascuna provincia, dal capo della provincia stessa;

Considerato che i provvedimenti adottati in applicazione del suddetto decreto sono privi di efficacia giuridica e possono essere convalidati, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553, sono state conferite ai prefetti, nell'ambito delle rispettive provincie, le attribuzioni di competenza del Ministero dell'interno relative ai trasferimenti, supplenze, reggenze, congedi, collocamenti in aspettativa e trattamento economico dei segretari comunali appartenenti ai gradi 5°, 6°, 7° e 8°;

Ritenuto opportuno che conservino efficacia giuridica i provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del citato decreto Ministeriale 30 novembre 1943, purchè rientrino tra quelli contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, che proroga i termini per la dichiarazione di convalida di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'interno della cosiddetta repubblica sociale italiana, riguardanti i trasferimenti nell'ambito della provincia, le supplenze, i congedi, i collocamenti in aspettativa, il trattamento economico dei segretari comunali di grado 5°, 6°, 7° e 8°, nonchè le reggenze relative a posti di segretario comunale di uno dei gradi anzidetti.

Restano privi di efficacia giuridica, salvo eventuale convalida da dichiarare caso per caso, i provvedimenti adottati dagli stessi capi di provincia, riguardanti i segretari provinciali e quelli comunali di grado 1°, 2°, 3° e 4°, nonchè le reggenze relative a posti di segretario comunale o provinciale di detti gradi.

Restano, altresì, privi di efficacia giuridica, salvo eventuale convalida da dichiarare caso per caso, i provvedimenti disciplinari adottati dai predetti capi di provincia nei riguardi dei segretari provinciali o comunali di qualsiasi grado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2277)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti con i quali fu disposta l'assegnazione di segretari di grado superiore a comuni o provincie sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con i quali fu disposta l'assegnazione a comuni o provincie di un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 27 giugno 1942, n. 851, possono essere dichiarati privi di efficacia giuridica a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto opportuno rivedere nel merito i provvedimenti stessi in modo da regolare la predetta assegnazione secondo i criteri seguiti dal Governo legittimo;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, che proroga i termini per la dichiarazione di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con i quali fu disposta l'assegnazione a comuni o provincie di un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Allo scopo di conseguire l'assegnazione di cui sopra le Amministrazioni interessate dovranno presentare nuova domanda nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2278)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Approvazione di una nuova opzione alla tariffa 5-1 presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Reale mutua di assicurazioni con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova opzione da applicarsi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticata, la seguente opzione presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni:

1) opzione *F* relativa alla conversione parziale del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa 5-1 (capitale e rendita) in rendita reversibile.

Art. 2.

La Società Reale mutua, è inoltre autorizzata, in deroga a quanto stabilito dal decreto Ministeriale 14 luglio 1931, a stipulare contratti relativi alla predetta tariffa 5-1 con rendita d'importo anche inferiore al 3 % del capitale.

Roma, addì 31 luglio 1946

Il Ministro: MORANDI

(2274)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Ledda fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari);

il sig. Francesco Nuvoli fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardara (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2262)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Mario Serpi fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2268)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Pietro Buroni fu Eugenio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro);

il dott. Domenico Francini fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Forano (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. G. Battista Megozzi di Sante, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreti Ministeriali del 31 luglio 1946:

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Cuccia Giuseppe dal 19 maggio 1945 al 7 marzo 1946, nella sede di Brescia, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Codignola Antonio dal 19 maggio 1945 al 15 marzo 1946, nella sede di Borgo San Giacomo (distretto notarile di Brescia), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(2307)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia ad accettare un legato disposto in suo favore

Con decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 luglio 1946, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal fu Severino Vascellari fu Giuseppe, dell'importo di L. 50.000, di cui L. 30.000 a favore della Federazione provinciale « O.N.M.I. » di Belluno e L. 20.000 a favore della Federazione provinciale « O.N.M.I. » di Venezia.

(2309)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 agosto 1946 - N. 168

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	89,70
Id. 3,50 % 1902	84,30
Id. 3 % lordo	71,45
Id. 5 % 1935	95,70
Redimibile 3,50 % 1934	79,95
Id. 5 % 1936	95,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,175

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	201218	1.400 —	Martinetti *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli.	Martinetti *Bianchi Elisabetta*, ecc. come contro.
Id.	201219	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	201220	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13190	1.750 —	Martinetti Bianchi *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano fu Giovanni, dom. in Napoli.	Martinetti Bianchi *Elisabetta*, ecc. come contro.
Id.	304173	1.750 —	Martinetti Bianchi *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli.	Martinetti Bianchi *Elisabetta*, ecc. come contro.
Id.	304174	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	304175	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55949	11.126,50	Pugliese *Gisella* fu Giuseppe, moglie di Treves Angelo, dom. in Vercelli, con vincolo dotale.	Pugliese *Marianna Rachele Gisella*, ecc., come contro.
Id.	476599	6.510 —	Baruffaldi *Luisa* fu Felice, nubile, dom. a Voghera (Pavia).	Baruffaldi *Luigia*, ecc., come contro.
Id.	479298	2.205 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	52218	2.275 —	*Sartori Maria* fu Antonio, moglie di Testone *Romeo*, dom. a Bannio (Novara).	*Sartori* o *Sartoris Giuseppa Maria Caterina* fu Antonio, moglie di Testone *Vincenzo Romeo* detto Romeo, dom. a Bannio (Novara).
Id.	72413	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	126700	10,50	Ciompi Stefania fu Foscolo, minore sotto la patria potestà della madre Morati *Erminia* di Ernesto, ved. Ciompi, dom. a Torsia frazione del comune di Pocenia (Udine) con usufrutto a Morati *Erminia*.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Morati *Maria Erminia*, ecc., come contro, con usufrutto a Morati *Maria Erminia*.
Id.	126701	10,50	Ciompi Clemenza fu Foscolo, ecc., come sopra.	Ciompi Clemenza fu Foscolo, ecc., come sopra.
Id.	126703	3,50	Ciompi Stefania e Clemenza fu Foscolo, ecc., come sopra.	Ciompi Stefania e Clemenza, ecc., come sopra.
Rend. 5 % (1935)	162930	155 —	*Calligaris Teresa* fu Giacomo, moglie di Cervio Antonio fu Paolo, dom. a Varallo Pombia (Novara), con vincolo dotale.	*Callegaris Maria Teresa*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	517063	80,50	*Cogliandro* Demetrio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo Caterina fu Filippo, ved. *Cogliandro*, dom. a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).	*Cugliandro* Demetrio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo Caterina fu Filippo, ved. *Cugliandro*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	31134	3.000 —	Penotti *Angiolina* fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Bonetti Caterina di Giacomo, ved. Penotti, dom. in Romagnano Sesia (Novara).	Penotti *Angela* fu *Giacomo Vincenzo*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie A	440	Capitale 8.000 —	Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare, Grandi *Irene* detta *Ines* di Cesare, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, e nascituri da Grandi Cesare fu Ercole, pro-indiviso.	Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare Grandi *Ines* detta *Irene*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	45437	70.000 —	Terzi di Sissa Ottobono Luigi-Leopoldo e *Manfredi Luigi Leopoldo* di Giuliano, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Rovato (Brescia), pro-indiviso.	Terzi di Sissa Ottobono-Luigi-Leopoldo e *Luigi-Manfredo-Leopoldo* di Giuliano, minori, ecc., come contro.
Id.	12998	1.000 —	Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a *Cuti* Salvatore fu Giovanni, dom. a Vicari	Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a *Cote*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	405070	35 —	Molini *Angelo* di Giuseppe, dom. a Montecretese (Novara).	Molini *Umberto Angelo*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	44966	350 —	*Chiarantana Angiolina di* Antonio, moglie di Colalillo Biase di Francesco, dom. a Boiano (Campobasso).	*Chiarantano Adele Laura Maria Eleonora Angiola fu* Antonio, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2134)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

173° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 203, con il quale la concessione della sorgente di acque acidule solfato bicarbonato calciche, esistente in territorio del comune di Baveno, provincia di Novara, accordata in perpetuo alla S. A. Terme di Baveno con decreto Ministeriale 13 giugno 1929, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Fonti minerali termali di Baveno, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 3 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 279, con il quale al sig. Mannucci Luigi, residente in Civitavecchia, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di minerale di bario e stronzio, sito in località denominata « Pian dell'Organo » in territorio del comune di Tarquinia, provincia di Viterbo.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 268, con il quale al sig. Bagatto Pietro, residente a San Daniele del Friuli (Udine), è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Lago San Daniele » in territorio dei comuni di San Daniele del Friuli e Ragona, provincia di Udine.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 269, con il quale alla ditta ing. Enrico Sorelli, domiciliato in Brescia, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata Palude Magurzano » in territorio del comune di Lonato, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 272, con il quale il decreto Ministeriale 4 maggio 1944 con cui al sig. Aldo Sandri, è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Valli Sabbioni » in territorio del comune di Acquanegra sul Chiese, provincia di Mantova, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 270, con il quale alla Società « A.R.C.O. » Società anonima Romana combustibili liquidi e gassosi, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « Fosso Castellaccio » in territorio del comune di Castelliri, provincia di Frosinone.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 271, con il quale alla « Terni », Società per l'Industria e l'elettricità, con sede in Roma, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare il giacimento di lignite sito in località denominata « Casa Loto » in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

(2308)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.